



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LAZIO



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LAZIO SUD



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
LAZIO NORD



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ROMA



**PROTOCOLLO GIUBILEO
PER LE AZIENDE E PER I DIPENDENTI DEL
SETTORE PUBBLICI ESERCIZI,
RISTORAZIONE COLLETTIVA,
COMMERCIALE E TURISMO DELLA
REGIONE LAZIO**

Roma, 12 dicembre 2024

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;
la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard e dal
Presidente di FIPE Roma Sergio Paoloantoni;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario
Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS - CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccia,
dal Segretario Alessandro Russo e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella
Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone Latina),
Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia
Castelli);

la FISASCAT - CISL Roma Capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano
Diociaiuti, dalla Segretaria Paolo Le Foche e dai Segretari Generali delle strutture provinciali
Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL Latina), Guido
Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci,
dal Segretario Roberta Valenti e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira
Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs
Rieti)


(di seguito congiuntamente le Parti)

PREMESSA

L'anno del Giubileo rappresenta un evento di rilevanza internazionale che porterà un notevole
afflusso di pellegrini e visitatori nella città di Roma e, comunque prevedibilmente, in tutta la
Regione Lazio; sarà, di conseguenza, un'importante opportunità di sviluppo per l'economia
del territorio, che le imprese dovranno cogliere e traguardare investendo nella qualità dei
servizi offerti, da realizzare anche attraverso la valorizzazione del lavoro, e costituirà
indiscutibilmente una possibilità per le imprese di potenziale crescita occupazionale, sia verso
per giovani alla prima esperienza lavorativa, sia in favore di persone da reinserire nel mondo
del lavoro.

La crescita del turismo nell'arco dell'anno e l'incremento degli arrivi dovrà considerarsi, in
definitiva, come un evento straordinario, unico ed eccezionale che il territorio dovrà
riscontrare in modo organizzato, valorizzando il contributo e la professionalità espressi da
tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore nel pieno rispetto e nella piena applicazione delle
misure contrattuali condivise tra le parti sociali.

Fermo restando che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui all'art. 1
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 costituisce la forma comune di rapporto di lavoro,



che l'evento Giubileo richiede attraverso un sistema integrato di istituti, che garantiscano la qualità dei rapporti di lavoro, inclusi quelli attivati in via straordinaria per l'evento Giubileo, rispondenti a prevedibili esigenze di flessibilità, aumentino le tutele delle lavoratrici e lavoratori e definiscano modalità di lavoro in linea, sia con le necessità organizzative che il territorio necessita, sia con le esigenze di conciliazione vita/lavoro di chi opera nel settore.

Nell'ambito delle deleghe che l'attuale legislazione e la contrattazione collettiva nazionale offrono in materia di organizzazione del lavoro e di occupazione, le Parti intendono concordare strumenti e misure contrattuali adeguati alle specificità dell'anno 2025 nel territorio di Roma e della sua provincia e, laddove necessario, del Lazio.

Articolo 1 – Validità e Sfera di Applicazione

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, fatte salve le diverse decorrenze e i termini indicati nei diversi articoli, e si applica a tutte le aziende operanti sul territorio di Roma e Provincia, che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del PPEE e Turismo (Confcommercis) fatta eccezione per le aziende la cui attività o collocazione territoriale non siano interessate dall'evento Giubileo, ovvero per quelle che ne facciano debita comunicazione a mezzo pec ad EBITL entro il 31 marzo, inviando la dichiarazione allegata denominata "Protocollo Giubileo 2025 – esclusione" (Modello Fac-simile A).

Le aziende collocate nelle altre Province del Lazio potranno applicare il presente Protocollo, inviando ad EBITL la dichiarazione allegata denominata "Protocollo Giubileo 2025 – adesione province" (Modello Fac-simile B).

Resta inteso che l'applicazione di anche solo una delle previsioni del Protocollo corrisponderà, de facto, al recepimento del Protocollo.

Il Protocollo stabilisce norme e regolamentazioni che si integrano con quanto previsto dal CCNL PPEE Turismo, nel rispetto delle specificità territoriali e delle esigenze delle aziende e delle lavoratrici e lavoratori.

Il presente Contratto è valido e applicabile con le specificità di cui sopra, esclusivamente all'interno della regione Lazio come definito dalle parti firmatarie.

Questo articolo garantisce chiarezza sull'ambito di applicazione del Protocollo, definendo i settori coinvolti e armonizzando le disposizioni con il CCNL PPEE Turismo.

Le aziende che hanno attivato la contrattazione aziendale sottoscritta dalle parti firmatarie il presente protocollo possono, previo specifico accordo sindacale, integrare i trattamenti previsti dal contratto integrativo aziendale con i seguenti contenuti, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Articolo 2 - Lavoro Agile

Le Parti riconoscono come il Lavoro agile possa rappresentare un importante strumento per gestire le sfide che si presenteranno nella gestione della viabilità e della mobilità urbana durante l'anno del Giubileo. È prioritario per le istituzioni locali nonché per tutti gli

stakeholder coinvolti nell'evento, ridurre la congestione del traffico e migliorare la qualità dell'aria, favorendo soluzioni innovative e sostenibili.

In linea con quanto definito nel Protocollo sottoscritto con Roma Capitale, e nell'interesse di contribuire ad una migliore gestione della vita sociale della città di Roma, le Parti condividono l'esigenza di agevolare il ricorso al Lavoro agile nell'anno del Giubileo.

Laddove compatibile con le attività svolte dalle lavoratrici e lavoratori, che dovessero esprimere la propria adesione volontaria in tal senso, potranno essere sottoscritti accordi individuali volti a regolare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, privilegiando le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori

- genitori con figli di età inferiore agli 14 anni;
- lavoratrici e lavoratori con grave disabilità di cui alla L. 104/92 nonché lavoratrici lavoratori che assistono familiari disabili ex art. 33, comma 3, Legge 104/1992;
- caregiver

Con l'obiettivo di individuare strumenti, in grado di tradurre in soluzioni concrete le esigenze di produttività, efficienza e di organizzazione dell'azienda, contemperando al tempo stesso le esigenze di flessibilità e di conciliazione vita lavoro delle lavoratrici e lavoratori, le Parti convengono sull'opportunità di strutturare un meccanismo di flessibilità settimanale come di seguito regolamentata.

Nel limite del monte permessi maturato nell'arco dell'annualità 2025 e ferma restando l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale prevista nelle aziende che applicheranno il lavoro agile nell'anno 2025 per almeno 2 giorni settimanali, la prestazione lavorativa svolta in regime di smart working per una delle giornate sarà pari a 4 ore.

Tale ridotta prestazione lavorativa, sarà garantita dall'assorbimento delle ore di permesso individuali eccedenti le ore di lavoro indicate al punto che precede, fino a saturazione dell'orario contrattuale giornaliero previsto.

La presente articolazione sarà applicabile per un massimo di 18 settimane nell'anno.

Le ore di permesso assorbite, nella fattispecie descritta ai commi precedenti, saranno sottratte dal monte permessi accantonato e non fruito del singolo lavoratore o della singola lavoratrice che abbia volontariamente aderito all'attività in smart working sopra descritta.

A supporto di particolari esigenze di cura e/o assistenza, le aziende riconosceranno nell'anno 2025, a quelle lavoratrici e lavoratori che li abbiano esauriti, 8 ore di permesso, per lo svolgimento di visite mediche per sé, per il convivente o per parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado.

A tal fine, è onere del dipendente presentare relativa certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria riportante la data e la durata della visita e la dichiarazione che attesti la convivenza o il grado di parentela/affinità con il soggetto che abbia effettuato la visita medica.

Acqu

Resta inteso che, la prestazione lavorativa della giornata ridotta sarà comunque considerata intera giornata al fini delle ferie e di qualsiasi altra assenza o disciplina (malattia, infortunio, trasferta, permessi o congedi vari, festività etc.).

I dipendenti, che, previa autorizzazione del responsabile, per specifiche e comprovate esigenze aziendali (ivi compresa attività formativa) saranno chiamati a prolungare la prestazione lavorativa anche per la giornata di smart working ridotta, non vedranno applicato il meccanismo di assorbimento di cui sopra.

L'Azienda che intenda applicare il presente articolo, invierà preventivamente specifica comunicazione a mezzo pec indirizzata ad Ebitl.

Mercato del lavoro

Art 3 - Apprendistato professionalizzante (ai sensi degli art. 60 e ss dell CCNL pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale e turismo) finalizzato all'acquisizione di competenze professionali durante il Giubileo 2025 per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo

Le Parti individuano nel contratto di apprendistato la tipologia contrattuale cui fare ricorso per una rilevante quota del fabbisogno occupazionale nella fase centrale del Giubileo. Le aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo potranno assumere entro e non oltre il 31 agosto 2025 le seguenti figure professionali con contratto di apprendistato professionalizzante in relazione all'incremento delle attività strettamente connesse e/o collegate all'evento Giubileo.

- Profili professionali, durata dell'apprendistato e formazione professionalizzante

Profili professionali	Durata	Livello finale	Ore complessive formazione professionalizzante
a) cameriere di ristorante	12 mesi	IV livello	60
b) banconiere e cameriere bar, tavola calda, self service	12 mesi	V livello	60

(Handwritten signatures and initials are present around the table and at the bottom of the page.)

c) comis di cucina, sala, tavola calda, self service bar	12 mesi	VI livello	40
--	------------	------------	----

Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo.

Si conviene che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di formazione trasversale di base, il datore di lavoro per la formazione professionalizzante potrà predisporre interventi di formazione a distanza e on the job purché:

a) garantiscano gli obiettivi di formazione così come definiti nelle declaratorie nel CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo;

b) sia tracciato l'intervento, la metodologia e l'apprendimento derivato per ciascun apprendista.

- Retribuzione

La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione delle lavoratrici e lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni.

Profili professionali	Livello finale	% Retribuzione
a) cameriere di ristorante	IV	95%
b) banconiere e cameriere bar, tavola calda, self service	V	95%
c) comis di cucina, sala, tavola calda, self service bar	VI	90%

G

[Signature]

[Signature]

Acubi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- **Procedure di applicabilità**

I datori di lavoro dovranno presentare specifica richiesta di parere di conformità, alla competente Commissione dell'EBTL, la quale valuterà la corrispondenza e la coerenza con l'evento Giubileo.

Per tutto quanto non previsto si applicheranno le disposizioni del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo in quanto compatibili.

Art 4 Contratto a tempo determinato

Sulla base di quanto previsto dall'art. 19 comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2015 e dal Titolo IV, Capo III e IV del CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, è ammesso il ricorso al contratto a tempo determinato e alla somministrazione, in relazione all'incremento delle attività connesse e/o collegate all'evento Giubileo.

L'assunzione di personale a tempo determinato, per l'evento Giubileo, ai sensi del presente articolo, potrà dunque avvenire a partire dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo e con termine finale del rapporto di lavoro entro e non oltre il 31 agosto 2026.

Nella lettera di assunzione dovrà essere espressamente previsto quanto segue:

"contratto a termine/somministrazione a termine sottoscritto per l'evento Giubileo ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di intesa per il Giubileo 2025 del 12 dicembre 2024"

Per la peculiarità dell'evento Giubileo con riferimento anche alla concentrazione dell'attività nell'arco temporale dato, le Parti concordano per l'anno 2025 il ricorso al contratto a tempo determinato ed alla somministrazione a termine nelle seguenti misure:

- per le aziende fino a 50 dipendenti, il limite massimo di contratti a termine e contratti di somministrazione a termine previsti dal CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo sarà aumentato di una unità aggiuntiva rispetto al numero consentito previsto agli artt. 86 e 101.
- per le aziende oltre i 50 dipendenti, i contratti a tempo determinato e in somministrazione a termine attivabili saranno pari al 38% (30% td e 10% dell'organico complessivo).

Nel limite massimo di durata di cui all'art. 19, D.Lgs 81/2015, i suddetti rapporti di lavoro avranno una durata minima di 6 mesi.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, D.Lgs del 15 giugno 2015 n° 81, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, anche in riferimento alla positiva valutazione della performance individuale, si realizzerà tra le lavoratrici e ed i lavoratori che hanno lavorato,

A. C. C.

anche con precedenti contratti di lavoro a termine, in base al maggior numero di giorni di lavoro da calendario contenuti nei contratti individuali a termine anche se inferiori a mesi 6.

Le Parti riconfermano l'obiettivo comune, nel rispetto delle reciproche posizioni, di creare le condizioni future per una quanto più possibile piena e stabile occupazione. Pertanto, saranno definiti programmi di stabilizzazione per le assunzioni effettuate ai sensi del presente accordo; a tal fine, le Parti stipuleranno una intesa per l'attivazione di servizi per l'occupazione e la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, con il coinvolgimento dell'Ente Bilaterale.

L'Azienda che intenda assumere ai sensi del presente articolo, invierà preventivamente specifica comunicazione a mezzo pec indirizzata ad EBTL per il settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo indicando per i contratti a termine o i contratti di somministrazione da attivare per l'evento Giubileo, il numero, la durata, il livello di inquadramento e il monte ore settimanale.

La stessa comunicazione preventiva sarà consegnata alle RSA/RSU ove presenti.

Tali dati saranno a disposizione delle parti firmatarie la presente intesa, al fine di verificare la possibilità di concretizzare l'obiettivo di stabilizzazione sopra richiamato

Articolo 5 Retribuzione prestazioni festive

Per tutte le lavoratrici e i lavoratori che garantiranno la programmazione delle giornate di lavoro nelle festività richieste dall'azienda nell'anno 2025, le ore di lavoro prestate dovranno essere retribuite con una maggiorazione aggiuntiva del:

- 10% rispetto a quanto previsto dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo. La maggiorazione globale sarà pertanto del 30%.

Articolo 6 Retribuzione prestazioni domenicali

Per tutte le lavoratrici e i lavoratori che presteranno la propria attività nella giornata della domenica nell'anno 2025, le ore di lavoro prestate dovranno essere retribuite con una maggiorazione aggiuntiva del:

- 5% rispetto a quanto previsto dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo. La maggiorazione globale sarà pertanto del 15%.

Articolo 7 Esigibilità

Ferma restando l'applicazione di quanto stabilito dalle contrattazioni integrative aziendali in essere e il conseguente mantenimento delle condizioni di miglior favore già acquisite, le disposizioni di cui al presente Protocollo sono applicate da tutte le aziende con unità operativa nel territorio di Roma e Provincia che applichino integralmente il CCNL per i dipendenti del settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo fatta eccezione per le aziende la cui attività o collocazione territoriale non sia interessata dall'evento Giubileo, ovvero per quelle che ne facciano debita comunicazione a mezzo pec all'EBTL con le modalità ed i tempi indicati all'art. 1.

g

A

Acquafredda

Le Aziende collocate nelle province del Lazio che intendano aderire al presente accordo, invieranno comunicazione di adesione a mezzo pec indirizzata all'EBTL con le modalità ed i tempi indicati all'art. 1 .

Resta inteso che l'applicazione di anche solo una delle previsioni del Protocollo corrisponderà, de facto, al recepimento del Protocollo.

Le aziende comunicheranno alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti l'applicazione del presente accordo, consegnando a tutto il personale la scheda di sintesi delle condizioni contrattuali previste nel Protocollo di Intesa per il Giubileo 2025 di Confcommercio – Filcams – Fisascat e Uiltucs di Roma e Lazio (Modello Fac - simile C)

Nelle aziende presso cui siano costituite RSA/RSU la comunicazione di cui al comma precedente sarà preceduta da un apposito incontro allo scopo di comunicare l'applicazione del presente accordo alle suddette rappresentanze e verificare l'armonizzazione con eventuali accordi aziendali in vigore, ferme restando le condizioni di miglior favore.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.


Le Parti si impegnano ad incontrarsi, nel caso in cui successivi provvedimenti legislativi o del CCNL di riferimento intervengano a modificare, in tutto o in parte, gli Istituti disciplinati dal presente accordo.

Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione alle lavoratrici ed ai lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.


Letto, confermato e sottoscritto

Roma, il 12/12/2024

Confcommercio



FIPE



Filcams CGIL Roma Lazio

Fisascat Cisl Roma

Capitale e Rieti e e Lazio

Uiltucs Roma e Lazio

